

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
N. 17

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CALDERISI RUTELLI, MELLINI, AGLIETTA, STANZANI GHEDINI,
PANNELLA, TEODORI, ZEVI, VESCE, FACCIO, MODUGNO, D'AMATO**

Modifiche agli articoli 22, 40, 75, 92, 93, 94, 125, 126 e 127
e introduzione degli articoli 125-bis, 126-bis, 126-ter

Presentata il 22 novembre 1988

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È ormai unanime il riconoscimento della inadeguatezza delle norme regolamentari del capo XXVIII relative alle « procedure di collegamento con attività di organismi comunitari e internazionali », norme risalenti al 1971 che fanno ancora riferimento alla « delegazione italiana » al Parlamento europeo.

La realizzazione del mercato interno europeo, con l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali, prevista dai Trattati di Roma e stabilita dall'Atto unico europeo entro la fine del 1992, comporta innanzitutto la necessità di una reale e profonda presa di coscienza del fenomeno di inte-

grazione in atto e delle sue importanti, e spesso gravi, implicazioni per l'economia e la politica italiana e più in generale per l'ordinamento giuridico italiano nel suo complesso.

Si tratta di superare le carenze e i ritardi, cronici e preoccupanti, dell'attuazione delle norme e misure comunitarie nell'ordinamento italiano e di adeguare la nostra pubblica amministrazione agli *standards* di efficienza comuni alle democrazie europee.

Ma occorre anche approfondire il complesso dei rapporti, sul piano parlamentare e costituzionale, tra l'ordinamento comunitario e l'ordinamento italiano, avendo presente che quando la nostra

Carta costituzionale fu concepita e redatta le Comunità europee non esistevano neppure (e pertanto non figura nel testo della Costituzione alcuna disposizione intesa a contemplare direttamente l'adattamento del diritto interno al diritto comunitario, questione che è stata infatti affrontata dalla Corte costituzionale).

Questo approfondimento è tanto più necessario in relazione al grave *deficit* democratico delle attuali strutture istituzionali delle Comunità europee. È infatti necessario che alla mancanza di poteri effettivi dell'organo parlamentare europeo nella sfera decisionale, faccia almeno riscontro una adeguata strumentazione a livello nazionale che compensi, almeno in parte, il vuoto democratico, senza contraddire la spinta verso l'integrazione, ma anzi favorendola.

Da quando sono stati firmati i Trattati di Roma, e sempre più con la realizzazione del processo previsto dall'Atto unico, gli Stati nazionali si sono via via spossessati di significative competenze e di una parte consistente dei loro poteri che sono stati trasferiti agli organi delle Comunità e cioè alla Commissione esecutiva per quanto riguarda i poteri di iniziativa e le funzioni esecutive e soprattutto al Consiglio dei ministri per i poteri decisionali e legislativi.

Ma questo fenomeno, in realtà, ha avuto conseguenze solo sul rapporto tra Governi e Parlamenti nazionali. Infatti, da una parte i Governi hanno rafforzato la loro preponderanza, attribuendo sempre maggiori poteri al Consiglio delle Comunità e abolendo di fatto il principio del voto a maggioranza, che avrebbe consentito un embrione di sovranazionalità; mentre dall'altra i poteri legislativi e di controllo sottratti ai Parlamenti nazionali non sono stati trasferiti al Parlamento europeo, che i governi dei dodici paesi mantengono privo di poteri effettivi, nonostante che esso sia ormai eletto direttamente dai popoli d'Europa.

Stiamo pertanto correndo il rischio di costruire un edificio tecnocratico, privo di controlli parlamentari, in sostanza non

democratico. Con il paradosso che se un paese con la stessa struttura istituzionale delle Comunità europee chiedesse di aderire proprio alle Comunità europee, esso sarebbe certamente respinto per carenza democratica. Il sistema istituzionale delle Comunità non rispetta, infatti, quei principi fondamentali su cui si fonda storicamente la democrazia politica: separazione dei poteri legislativo, esecutivo e di controllo in organi diversi, emanazione del potere da parte del popolo: processi decisionali pubblici e rispetto dei diritti delle minoranze.

Nelle Comunità il Consiglio, composto dai membri dei Governi, riunisce il potere legislativo e quello di indirizzo complessivo, sconfinando sempre più verso un potere esecutivo; non è soggetto ad alcun controllo effettivo del Parlamento europeo e neppure dei Parlamenti nazionali. Questi poteri assoluti, incontrollati, gestiti il più delle volte nel totale segreto (perché il Parlamento europeo non riesce neppure a sapere quali rappresentanti, e di quali paesi, si siano espressi, ad esempio, contro una sua proposta di emendamento), sono esercitati dal Consiglio su una serie sempre più ampia di materie; competenze che appartenevano, prima di essere trasferite alla CEE, alla sovranità degli Stati membri.

Sono decisioni normative che, per quanto riguarda i regolamenti, hanno immediata efficacia negli ordinamenti interni degli Stati membri, a prescindere dalla loro legislazione interna. La Corte di Giustizia delle Comunità e poi anche la nostra Corte costituzionale hanno ripetutamente affermato che il diritto comunitario prevale sul diritto interno e si inserisce automaticamente, quanto alle sue norme di effetto diretto, nell'ordinamento italiano. Il giudice deve darne attuazione, considerandole prevalenti e ritenendo automaticamente abrogate le norme interne eventualmente in contrasto con esse. I regolamenti comunitari di carattere normativo si sottraggono anche al sindacato della Corte costituzionale italiana.

Ma anche per le direttive che, a differenza dei regolamenti, non sono direttamente applicabili e necessitano di norme legislative ed amministrative di attuazione, occorre comunque considerare che esse stabiliscono normative e principi generali (ma sempre più anche norme estremamente dettagliate) cui la legislazione interna deve adeguarsi, pena le condanne della Corte di giustizia (per le quali, come è noto, l'Italia può vantare un non invidiabile primato).

I Parlamenti nazionali sembrano non rendersi bene conto della loro progressiva spoliatura di poteri e competenze. Al riguardo è molto significativa la recente affermazione di Jacques Delors, durante la sessione di luglio del Parlamento europeo: « Mi auguro che i Parlamentari nazionali non debbano avere un brutto risveglio perché, solo per fare un esempio, l'80-90 per cento delle competenze in materia fiscale, passa alle Comunità europee ».

È necessario pertanto che i Parlamenti nazionali prendano rapidamente e compiutamente coscienza delle conseguenze del processo di integrazione europea e del delicato e nuovo ruolo che essi sono chiamati a svolgere in tale contesto.

L'attuazione tempestiva delle direttive Comunitarie e le modificazioni dell'ordinamento interno indotte dall'approvazione di norme in sede comunitaria, è solo un aspetto del problema: quello della cosiddetta fase « discendente » del processo normativo comunitario. Non è superfluo ricordare che a parte le carenze e i ritardi nel recepimento di parte delle circa cento direttive di cui alla legge n. 183 del 1987, occorre ancora recepire altre 250 direttive di cui ben 197 con il termine di attuazione scaduto (al 15 agosto scorso), e che la realizzazione del mercato unico entro il 1992 comporterà l'adeguamento della nostra legislazione ad un vero e proprio nuovo *corpus* di norme rappresentate da ben 300 direttive. Così pure per le condanne dell'Italia da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee: sono 34 le sentenze di condanna rimaste ineseguite da parte del Go-

verno italiano e già altri 27 ricorsi proposti dalla Commissione CEE contro la Repubblica italiana sono pendenti davanti alla Corte di giustizia.

Ma oltre e, anzi, prima della fase di attuazione, viene la questione della fase « ascendente », cioè del processo formativo delle norme comunitarie. Partecipare e seguire tale fase è indispensabile dal punto di vista istituzionale e politico, ma anche al fine di un più adeguato e tempestivo recepimento delle direttive. Le difficoltà della loro attuazione, infatti, derivano molto spesso dalla scarsa e inadeguata partecipazione alla fase di elaborazione in sede comunitaria da parte dello stesso Governo.

Il processo formativo delle norme comunitarie, impostato oggi su una struttura di diplomazia multilaterale, è il risultato di un processo di « negoziato » e di intervento non solo dei Ministri e dei rappresentanti permanenti, ma anche di una quantità di funzionari, tecnici ed esperti nazionali.

Su ciascun atto normativo, dal momento della presentazione di una proposta formale da parte della Commissione, una congerie di gruppi e comitati previsti dai Trattati, creati dal Consiglio oppure istituiti dal Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER) intraprende una lunga fase di « negoziato » multilaterale, che spesso dura anni e sulle cui modalità e contenuto i Parlamenti nazionali non sono né informati né coinvolti. Il COREPER che è chiamato a dirigere l'intero sistema, ai fini della preparazione degli atti del Consiglio, è un « organo di diplomatici » e pertanto non dotato di responsabilità politica nei confronti dei Parlamenti nazionali (a differenza dei ministri che compongono il Consiglio). Il ruolo del COREPER è peraltro rafforzato dall'esistenza delle diverse formazioni del Consiglio. È noto, infatti, che un sempre maggior numero di nuovi Consigli specializzati per ciascuna materia accompagna la formazione chiamata « affari generali ». Il Consiglio esprime in realtà un puro suggello formale ad una decisione già pronta. I gruppi di lavoro permanenti, tra

cui sono ripartite le proposte normative *ratione materiae*, oppure i gruppi di lavoro creati *ad hoc*, quando ve ne sia la necessità, sono normalmente composti da esperti provenienti dalle capitali nazionali, liberamente designati dagli Stati membri. I funzionari nazionali portano il loro prezioso contributo tecnico ma occorre garantire una responsabilità politica per il loro operato da parte dei rispettivi Ministri designanti. Solo così può infatti esercitarsi un'azione di controllo da parte del Parlamento italiano che bilanci, o almeno riduca, il *deficit* di democraticità del sistema normativo comunitario.

In relazione alla progressiva sottrazione di competenze cui è soggetto il Parlamento nazionale, appare vitale introdurre un sistema di trasparenza dello stato di avanzamento dei lavori relativi all'emanazione degli atti normativi comunitari attraverso la conoscenza degli elementi politicamente significativi delle posizioni espresse dai funzionari e dagli esperti italiani nei diversi « comitati legislativi » delle Comunità; e stabilire un controllo sul loro contributo alla formazione degli atti normativi comunitari sulla base delle indicazioni espresse dal Parlamento italiano.

È necessario pertanto che su ciascuna politica comunitaria, su ciascun gruppo di atti normativi inerenti la stessa materia e su ogni singolo atto normativo di particolare rilievo politico, il Governo relazioni alle Camere informandole periodicamente sullo stato di avanzamento dei relativi lavori di preparazione dei provvedimenti, sui motivi della loro mancata emanazione e sulle eventuali posizioni di veto esercitata da altri Stati membri, oltre che sulle posizioni assunte dai rappresentanti dell'Italia.

Su questa base il Parlamento potrà formulare i propri indirizzi e partecipare in modo attivo a tutta l'attività interna attinente alle Comunità europee, stabilendo effettivi e concreti collegamenti con gli organi comunitari, collegamenti che nonostante l'esistenza da 18 anni dell'apposito capo XXVIII del regolamento, non sono stati in realtà quasi mai attivati.

Occorre inoltre che il Parlamento, per ogni decisione legislativa, verifichi la « compatibilità comunitaria » delle norme che sono al suo esame, innanzitutto mettendosi in grado di conoscere il quadro delle norme comunitarie vigenti e *in itinere* e quindi evitando di legiferare in contrasto con esse.

Occorre altresì che il Parlamento presti particolare attenzione alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee non solo per quanto riguarda le condanne nei confronti dell'Italia, ma soprattutto per quanto riguarda le conseguenze delle sentenze sul diritto interno. Altrettanto vale per quanto riguarda le relazioni della Corte dei conti delle Comunità, i programmi integrati che riguardano l'Italia e i flussi finanziari delle Comunità verso il nostro paese, anche in riferimento al tasso di utilizzazione dei vari fondi.

A tal fine sono necessarie, a nostro avviso, riforme e modifiche a livello legislativo, regolamentare e anche relative all'organizzazione e al potenziamento degli stessi servizi delle Camere.

Per le modifiche legislative, la legge n. 183 del 1987 e il disegno di legge governativo per l'esecuzione degli obblighi comunitari (atto Senato n. 835, atto Camera n. 3359) rappresentano un'utile base di partenza, che va però migliorata ed estesa alla fase di elaborazione degli atti normativi comunitari.

Per le modificazioni al regolamento vengono avanzate le seguenti proposte.

La prima proposta riguarda l'istituzione di una apposita Commissione permanente « affari comunitari » distinta dalla Commissione affari esteri.

Infatti, alla luce delle considerazioni svolte e tenendo presente l'accrescersi degli impegni sia governativi che parlamentari con l'incalzare dell'opera di liberalizzazione dei vari fattori produttivi in vista del 1992, occorre prevedere una Commissione con poteri legislativi cui convogliare i provvedimenti nei quali sono prevalenti gli aspetti generali di politica comunitaria (a partire dalla legge comunitaria an-

nuale se sarà approvato il relativo disegno di legge governativo) e quelli relativi a problemi di portata generale riguardanti più settori dell'attività comunitaria e interessanti quindi più Commissioni. Una Commissione che legiferi al pari delle altre Commissioni, ed eserciti egualmente piena attività di controllo e di indirizzo politico. Ad essa dovrebbero essere trasferite anche le competenze sui profili giuridico-istituzionali, introducendo il nuovo concetto di « compatibilità comunitaria ». In altre parole questa Commissione, oltre alle sue competenze sia legislative che di controllo e di indirizzo, dovrebbe svolgere anche una funzione di vero e proprio filtro sia per i provvedimenti comunitari *in itinere* o da attuare, sia per i provvedimenti nazionali che palesemente si riferiscono a materia di competenza comunitaria per controllarne preventivamente la compatibilità con l'ordinamento comunitario.

Per questi motivi si è esclusa l'ipotesi di una Commissione bicamerale che non avrebbe la possibilità di intervenire nel processo legislativo. E si è ritenuto necessario attribuire la materia comunitaria ad una apposita commissione diversa dalla Commissione affari esteri sia per il notevole e specifico carico di lavoro parlamentare previsto, sia per la diversa impostazione con cui occorre ormai considerare la materia comunitaria: essere questione, cioè, non di politica estera e internazionale, ma di politica interna nell'ambito delle Comunità europee di cui facciamo parte.

In parallelo con l'introduzione del concetto di « compatibilità comunitaria » e delle funzioni di Commissione « filtro » previste per la Commissione affari comunitari, vengono proposte:

una modificazione all'articolo 40 del regolamento, prevedendo la possibilità di ricorrere ad una questione pregiudiziale distinta ed autonoma rispetto a quella costituzionale motivata dall'esigenza di rispettare la compatibilità comunitaria;

modificazioni agli articoli 75, 92, 93 e 94 del regolamento relativamente all'e-

spressione dei pareri sotto il profilo della compatibilità comunitaria.

Le altre modificazioni proposte riguardano le norme del capo XXVIII del regolamento.

La modificazione all'articolo 125 propone solo di citare esplicitamente il Parlamento europeo distinguendolo dalle « assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni delle Camere », prevedendo che le relative risoluzioni siano esaminate rispettivamente dalle Commissioni affari comunitari e affari esteri.

Viene poi inserito l'articolo 125-*bis*. Il primo comma di tale articolo dispone l'assegnazione alla Commissione affari comunitari e alle Commissioni competenti per materia della Relazione generale del Governo sulla partecipazione dell'Italia al processo formativo delle norme comunitarie. Relazione che occorre prevedere al fine di conferire trasparenza alla partecipazione italiana all'attività preparatoria degli atti normativi comunitari (l'occasione per introdurle potrebbe essere data dal disegno di legge governativo sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari).

Il secondo comma dell'articolo 125-*bis* prevede che le Commissioni, per le rispettive competenze, votino risoluzioni volte a indicare i principi e le linee che devono caratterizzare la politica italiana nei confronti di tale attività preparatoria esprimendosi sugli indirizzi manifestati dal Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi in via di emanazione riguardanti la stessa materia, oppure sui singoli atti normativi di particolare rilievo di politica generale. Il terzo comma, infine, prevede che l'Assemblea discuta la relazione presentata dalla Commissione affari comunitari corredata dalle risoluzioni votate dalle Commissioni competenti per materia.

Il primo comma del riformulato articolo 126 inserisce nell'alveo regolamentare le disposizioni dell'articolo 9 della legge n. 183 del 1987 che hanno prescritto da parte del Governo la trasmissione al Parlamento e alle regioni dei progetti di atti normativi comunitari.

Viene previsto che essi siano stampati e distribuiti alla Commissione affari comunitari e alle Commissioni competenti che possono così esprimere i loro indirizzi e le loro osservazioni. È previsto inoltre che le Commissioni possano esprimere pareri sui progetti di atti comunitari su richiesta del Parlamento europeo.

Il secondo comma dell'articolo 126 riproduce l'attuale primo comma eliminando però il divieto di votare risoluzioni in Commissione al termine dei dibattiti preventivi in relazione a proposte della Commissione delle Comunità europee pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità e in previsione dell'inserimento di determinati argomenti all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri. Un divieto privo di senso, se si ha presente la prassi usuale di votare in Commissione risoluzioni riguardanti materie comunitarie.

Il terzo comma dall'articolo 126 modifica l'attuale secondo comma sostituendo alla Commissione speciale ora prevista la Commissione affari comunitari, precisandone le competenze.

Infine il quarto comma dell'articolo 126 dispone che la Commissione affari comunitari esamini la relazione annuale consuntiva sull'attività delle Comunità europee presentata dal Governo e che l'Assemblea discuta la relazione presentata al riguardo dalla Commissione affari comunitari.

L'attuale terzo comma dell'articolo 126 viene abrogato per le precedenti modificazioni e per l'introduzione del successivo articolo 126-ter.

L'articolo 126-bis riguarda le procedure per l'esame del disegno di legge presentato ogni anno dal Governo per l'adempimento degli obblighi derivanti dal-

l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, attraverso un'apposita sessione parlamentare, sulla base della proposta governativa (atto Senato n. 835, atto Camera n. 3359), al fine di superare le gravi inadempienze e gli annosi ritardi finora registrati per l'attuazione delle direttive comunitarie.

L'articolo 126-ter disciplina il collegamento delle Commissioni con i rappresentanti italiani del Parlamento europeo, per una migliore e reciproca informazione al fine dell'elaborazione degli atti normativi e della formulazione degli stessi indirizzi politici sugli argomenti più rilevanti. Una possibilità di collegamento è altresì prevista con tutti i membri, anche non rappresentanti dell'Italia, delle equivalenti Commissioni del Parlamento europeo, previo accordo con quest'ultimo.

Infine l'articolo 127 viene integrato e coordinato con le precedenti modificazioni, anche nella previsione del mantenimento e dell'arricchimento dell'articolo 10 della legge n. 183 del 1987 (arricchimento che riguarda la previsione della trasmissione alla Camera non solo degli atti normativi comunitari, ma anche delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee). Il secondo comma dell'articolo 127 viene mantenuto, nonostante la previsione dall'approvazione della legge comunitaria annuale. Infatti, l'esame degli atti normativi entro il termine di trenta giorni può rendersi necessario nel caso si ritenesse di proporre la presentazione di ricorsi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee, considerando che il termine prescritto dalle vigenti norme dei Trattati per la presentazione dei ricorsi stessi è di sessanta giorni.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
AL REGOLAMENTO**

PAGINA BIANCA

TESTO PROPOSTO

Al comma 1 dell'articolo 22 le parole: « III – Affari esteri e comunitari » sono sostituite dalle seguenti: « III – Affari esteri »;

Alla fine del medesimo comma sono aggiunte le parole: « XIV – Affari comunitari ».

All'articolo 40 l'ultimo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente:

« Chiusa la discussione, l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità, con altra unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di compatibilità comunitaria e poi, con altra unica votazione, sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di merito ».

L'articolo 75 è sostituito dal seguente:

« 1. La Commissione affari costituzionali, la Commissione affari comunitari e la Commissione lavoro, quando ne siano richieste a norma del comma 1 dell'articolo 73, esprimono parere, rispettivamente, sugli aspetti di legittimità costituzionale del progetto di legge, su quelli di compatibilità comunitaria e su quelli concernenti il pubblico impiego. La Commissione affari costituzionali può altresì essere chiamata ad esprimere parere sui progetti sotto il profilo delle competenze normative e della legislazione generale dello Stato.

2. I pareri espressi dalla Commissione affari costituzionali, dalla Commissione affari comunitari e dalla Commissione lavoro sono stampati e allegati alla relazione scritta per l'Assemblea ».

Il comma 6 dell'articolo 92 è sostituito dal seguente:

« 6. Il Presidente della Camera può proporre all'Assemblea il trasferimento di un progetto di legge, già assegnato in sede referente, alla medesima Commissione in sede legislativa. Tale proposta del Presidente deve essere preceduta dalla richiesta unanime dei rappresentanti dei gruppi nella Commissione o di più dei quattro quinti dei componenti la Commissione stessa, dall'assenso del Governo e dai pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni affari costituzionali, affari comunitari, bilancio e lavoro, che devono essere consultate a norma del comma 2 dell'articolo 93, nonché delle Commissioni il cui parere sia stato richiesto ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73 ».

L'articolo 93 è sostituito dal seguente:

« 1. Per l'acquisizione dei pareri in sede legislativa si applicano le norme dell'articolo 73.

2. I progetti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale, per gli aspetti di compatibilità comunitaria, nonché per gli aspetti concernenti il pubblico impiego sono inviati contemporaneamente alla Commissione competente e, per il parere, rispettivamente alla Commissione bilancio, alla Commissione affari costituzionali, alla Commissione affari comunitari e alla Commissione lavoro.

3. Nel caso che la Commissione in sede legislativa non ritenga di aderire al parere della Commissione bilancio, della Commissione affari costituzionali, della Commissione affari comunitari, o della Commissione lavoro e queste vi insistano, il progetto di legge è rimesso all'Assemblea.

3-bis. Se un progetto di legge, assegnato ad una Commissione in sede legislativa, reca disposizioni che investono in misura rilevante la competenza di altra

Commissione, il Presidente della Camera può stabilire che il parere di quest'ultima abbia gli effetti previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma 3 dell'articolo 94 ».

Il comma 3 dell'articolo 94 è sostituito dal seguente:

« 3. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale, per gli aspetti di compatibilità comunitaria, nonché per gli aspetti concernenti il pubblico impiego non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla Commissione bilancio, alla Commissione affari costituzionali, alla Commissione affari comunitari e alla Commissione lavoro. Nel caso che la Commissione non ritenga di aderire a uno di tali pareri e la Commissione consultata lo confermi, l'intero progetto di legge è rimesso all'Assemblea ».

Il comma 1 dell'articolo 125 è sostituito dal seguente:

« 1. Ogniqualvolta alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni del Parlamento europeo e di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipino delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annuncio o lettura all'Assemblea, ne dispone la stampa e il deferimento rispettivamente alla Commissione affari comunitari e alla Commissione affari esteri, per il parere, e alle Commissioni competenti per materia ».

Dopo l'articolo 125 è inserito il seguente:

ART. 125-bis.

« 1. Il Presidente assegna alla Commissione affari comunitari e alle Commis-

sioni competenti per materia la Relazione generale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario.

2. Le Commissioni, per le rispettive competenze, votano risoluzioni volte a indicare i principi e le linee che devono caratterizzare la politica italiana nei confronti dell'attività preparatoria all'emanazione degli atti comunitari, esprimendosi sugli indirizzi manifestati dal Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi in via di emanazione riguardanti la stessa materia, oppure sui singoli atti normativi di particolare rilievo di politica generale.

3. L'Assemblea discute la relazione presentata dalla Commissione affari comunitari corredata dalle risoluzioni votate dalle Commissioni competenti per materia ».

L'articolo 126 è sostituito dal seguente:

« 1. Il Presidente annuncia all'Assemblea i progetti di atti normativi comunitari trasmessi dal Governo con le relative relazioni dei Ministri competenti e ne dispone la stampa e il deferimento alla Commissione affari comunitari e alle Commissioni competenti per materia. Le Commissioni esprimono, se del caso, i loro pareri e le loro osservazioni che vengono inviati al Governo per il tramite della Presidenza della Camera. Le Commissioni possono esprimere parere sui progetti di atti normativi comunitari, su richiesta del Parlamento europeo.

2. Anche al di fuori del caso previsto dal precedente comma 1, su domanda di un rappresentante di Gruppo o del Governo, ciascuna Commissione, in relazione a proposte della Commissione delle Comunità europee pubblicate nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità e in previsione dell'inserimento di determinati argomenti all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri delle Comunità, si svolge un dibattito preventivo con l'intervento del ministro competente.

3. Per la trattazione, secondo le norme dei precedenti commi, di problemi delle Comunità interessanti più Commissioni, e per l'esame in sede referente di provvedi-

menti legislativi di portata generale che riguardano più settori dell'attività comunitaria e interessanti più Commissioni, o nei quali sono comunque prevalenti gli aspetti generali di politica comunitaria, è competente la Commissione affari comunitari.

4. Il Presidente assegna alla Commissione affari comunitari la relazione annuale consuntiva sull'attività delle Comunità europee e ogni altra relazione governativa in materia comunitaria. L'Assemblea discute la relazione presentata dalla Commissione affari comunitari sui documenti consuntivi sull'attività delle Comunità europee tramessi dal Governo ».

Dopo l'articolo 126, è inserito il seguente:

ART. 126-bis.

« 1. La Camera discute, in un'apposita sessione, il disegno di legge, presentato ogni anno dal Governo, per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.

2. Il Presidente della Camera assegna il disegno di legge alla Commissione affari comunitari, che riferisce all'Assemblea entro 30 giorni. Scaduto tale termine, il disegno di legge è iscritto automaticamente all'ordine del giorno dell'Assemblea che lo discute e delibera entro i 30 giorni successivi ».

Dopo l'articolo 126-bis è inserito il seguente:

ART. 126-ter.

1. Le Commissioni possono ascoltare nelle materie di loro competenza i rappresentanti dell'Italia delle Commissioni equivalenti del Parlamento europeo, anche su richiesta di questi, sui temi in discussione alla Camera o in sede europea. Possono altresì ascoltare i membri delle Commissioni equivalenti del Parlamento europeo, previo accordo con quest'ultimo.

2. La Commissione affari comunitari incontra almeno due volte l'anno e ogni volta che se ne presenta l'opportunità gli 81 rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo ».

L'articolo 127 è sostituito dal seguente:

« 1. Anche al di fuori della fattispecie prevista dall'articolo 126-bis, gli atti normativi emanati dal Consiglio dei ministri e dalla Commissione delle Comunità europee, non appena pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità, sono deferiti per l'esame alla Commissione competente per materia, con il parere della Commissione affari comunitari. Gli atti normativi di portata generale che riguardano più settori dell'attività comunitaria e interessanti più Commissioni, o nei quali sono comunque prevalenti gli aspetti generali di politica comunitaria sono deferiti per l'esame alla Commissione affari comunitari.

2. Entro il termine di trenta giorni, le Commissioni esaminano il testo normativo in questione e possono esprimere in un documento finale il proprio avviso sulla opportunità di possibili iniziative. Il documento è stampato e distribuito ed è comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio.

3. Sono altresì deferite alla Commissione affari comunitari le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee non appena pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee ».